

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2008, N. 11

**Partecipazione della Regione Emilia- Romagna alla società Finanziaria
Bologna Metropolitana SpA**

La legge in oggetto, composta di quattro articoli, autorizza la Regione Emilia- Romagna, ai sensi dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale, a partecipare alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA", dettandone finalità, condizioni di partecipazione e di svolgimento delle attività, misura della partecipazione e relativa norma di copertura finanziaria.

All'articolo 1, si prevede che la partecipazione della Regione alla società di cui sopra sia finalizzata ad avvalersi delle attività strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico finalizzate allo sviluppo economico. L'articolo prosegue con l'indicazione del tetto massimo di impegno di spesa.

Si prevede inoltre, che i diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia Romagna siano esercitati dal Presidente della Regione o suo delegato.

L'articolo 2 poi, detta le condizioni a cui è subordinata la partecipazione della Regione, in particolare prevedendo che vi possano fare parte, in qualità di soci, esclusivamente enti pubblici o loro associazioni e che la Regione eserciti sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture. Sarà una convenzione appositamente stipulata tra società e soci interessati a regolamentarne attività e rapporti economici.